

Il saccheggio archeologico e la tutela del patrimonio culturale in Nigeria

Fabio Maniscalco*

Abstract

During the last fifty years international organized crime, searching as usual for lucrative, illegal and non-risky affairs, has infiltrated sectors connected with the environment (rubbish discharge, production of building materials, reforestation, abusiveness) and cultural property (commerce, forgery and looting of archaeological and historical objects). If the so-called phenomenon of the "archaeo-mafias" torments all the nations rich in history and traditions, it is particularly significant in the areas struck by political-economic crises or conflicts, as shown by the experiences of manifold states (ex Yugoslavia, Albania, Algeria, Eritrea, Iraq, Afghanistan, Cambodia, Nepal, etc.). Also Nigeria, that since its independence in 1960 has been tormented by continual coups d'état and internal conflicts, has seen in the illegitimate export of cultural items one of the main causes of the dispersion of its own archaeological and demo-ethno-anthropological patrimony.

The article aims to emphasize the problems about protection of the Nigeria's movable cultural property. In particular, author describes the activities of looters and traffickers of Nigerian archaeological items and analyzes the possible strategies to fight the illicit import and export of Nigerian cultural property.

1. Introduzione

Benché il cosiddetto fenomeno delle "archeomafie" affligga tutte le nazioni ricche di storia e tradizioni,¹ come hanno dimostrato le esperienze di molteplici nazioni, dalla ex Jugoslavia all'Albania, dall'Algeria all'Eritrea, dall'Iraq all'Afghanistan, dalla Cambogia al Nepal, esso fiorisce principalmente nelle aree colpite da crisi politico-economiche o da conflitti.²

Anche la Nigeria, che dopo aver conquistato l'indipendenza nel 1960 è stata martoriata dall'alternarsi di colpi di stato e di conflitti interni, ha visto nell'esportazione illecita di beni culturali una delle principali cause della dispersione del proprio patrimonio archeologico e demo-etno-antropologico.³

Le radici della crisi nigeriana vanno ricercate nella presenza di numerosissimi gruppi etnici⁴ che hanno dato origine ad efferati scontri razziali ed a guerriglie indotte da mo-

* "Osservatorio per la Protezione dei Beni Culturali in Area di Crisi" (I.S.Fo.R.M.) - Università di Napoli "L'Orientale".

¹ Sul traffico illecito di beni culturali e sul problema dei furti d'arte, a livello internazionale, cfr. Burnham 1978; Prott, O'Keefe 1983; Fraoua 1985; Bourguignon, Choppin 1994; Leyten 1995; Bator 1996; ICOM 1996; ICOM 1996a; Carducci 1997; Guillotreau 1999; Brodie 2000; CE 2000; Maniscalco 2000; ICOM 2000; Renfrew 2000; TPC 2001; Brodie, Walker Tubb 2002; Clément 2002, pp. 138-143; TPC 2002; Conforti, Maniscalco 2002, pp. 121-133; ICOM 2003; Atwood 2004; Fales 2004; Rashèr *et alii* 2005; Schuster, Polk 2005.

² Cfr. Maniscalco 2002, con bibliografia.

³ Sulla dispersione del patrimonio culturale della Nigeria e dell'Africa occidentale cfr. McIntosh, McIntosh 1986, pp. 49-57; Brent 1994, pp. 48-52; Schmidt, McIntosh 1996; Ekpo Eyo 1997, pp. 85-90; Baqué 1999; Sanogo 1999; Brodie 2000a; Darling 2000; Willett 2000, pp. 125-132; Bedaux, Rowlands 2001, pp. 872-876; Labi, Robinson 2001, pp. 1-5.

⁴ In Nigeria sono stati identificati oltre 250 gruppi etnici, benché la maggioranza della popolazione sia costituita da Hausa e Fulani 29%, Yoruba 21%, Igbo (Ibo) 18%, Ijaw 10%, Kanuri 4%, Ibibio 3.5%, Tiv 2.5% (percentuali aggiornate al settembre 2005, fonte *The CIA Factbook*). I principali scontri si verificano tra cristiani (protestanti 14%, cattolici 8%, anglicani 5%, africani indipendenti 7% circa), presenti prevalentemente nel sud del Paese, e musulmani, che sono la maggioranza (oltre il 43%) e che vivono nel nord della Nigeria.



1.- 5. Esempi di saccheggio archeologico in aree a rischio bellico. Iraq: Al Warka – Uruk (1); Larsa (2); Umma, Tell Jokha (3). Palestina: Sebastia (4). Kosovo: Ulpiana (5).

tivi socio-politici - quali la gestione dei contratti di lavoro con le multinazionali del petrolio o l'equa distribuzione dei proventi per l'estrazione di greggio.⁵ A deteriorare la situazione socio-economica contribuisce l'inquinamento prodotto dagli oleodotti e dalle raffinerie che operano nell'area. Inquinamento che ha degradato diversi corsi d'acqua ed ha compromesso i principali settori di sostentamento della nazione, la pesca, l'agricoltura e la pastorizia.

⁵ Gli scontri più gravi risalgono al 21-22 febbraio 2000, a Kaduna (2.000-3.000 morti); al 7-12 settembre 2001, a Jos - Stato di Plateau, nella Nigeria centrale - (1.000 morti); al 21-23 novembre 2002, a Kaduna, a seguito della protesta contro la prevista finale di Miss Mondo in Nigeria (215 morti e oltre 1.200 feriti); al febbraio-maggio 2004, nella Nigeria Centrale (Stato di Plateau), a causa di una contesa territoriale fra cattolici Tarok e musulmani Fulani - (circa 1.000 morti); all'8 giugno 2004, a Numan, a causa della ricostruzione di un minareto devastato dai tumulti dell'anno precedente (132 morti).

Inevitabili conseguenze della stagnante crisi nigeriana sono le periodiche ribellioni – puntualmente sedate con eccidi di massa – ed il proliferare di bande di criminali, le cui occupazioni primarie sono la pirateria – consistente nel sabotaggio delle condotte petrolifere e nel furto di greggio – e le estorsioni ai danni delle compagnie del petrolio. Inoltre, a partire dagli anni '70 del secolo scorso, la criminalità organizzata internazionale, approfittando dell'indigenza della popolazione e del dilagare della corruzione, si è ben radicata nel territorio.⁶ Quindi, giovandosi della collaborazione della malavita locale e dell'appoggio di politici e di amministratori senza scrupoli e/o di alte cariche dell'esercito o delle forze dell'ordine, ha creato una rete particolarmente efficiente di gregari specializzati nella tratta di connazionali⁷ e nell'esportazione di droga – che, provenendo dai paesi asiatici, transita in Nigeria e viene trasferita all'estero – e di beni culturali.

Quest'ultima attività, di recente, si è incrementata anche per l'interesse dimostrato da musei, gallerie d'arte, case d'asta e collezionisti privati verso gli antichi manufatti provenienti dall'Africa occidentale, il cui valore è quadruplicato nell'arco di circa 15 anni.⁸ Inoltre, a causa della diffusione⁹ dell'ideologia integralista più radicale – filokhomeinista, filotalebana e wahhabita – all'interno della vasta comunità musulmana, con la conseguente applicazione della *šhari'a*¹⁰ in ben 12 Stati del nord della federazione nigeriana,¹¹ parte del patrimonio culturale preislamico è stata danneggiata, distrutta o messa in vendita per finanziare le attività di gruppi eversivi.¹²

2. Il saccheggio archeologico in Nigeria

Tra gli illeciti connessi al settore dei beni culturali, il saccheggio archeologico è quello che garantisce gli utili maggiori, sia perché il mercato dell'antiquariato ha incrementato in maniera esponenziale la richiesta di manufatti antichi, sia perché questa attività richiede modesti investimenti economici a fronte di cospicui guadagni e di limitate incognite – grazie all'inadeguatezza di convenzioni internazionali e di leggi nazionali, spesso estremamente “garantiste” ed aperte ad orientamenti giurisprudenziali disuguali.

⁶ Sulle strategie politico-culturali in Nigeria cfr. Fasuyi 1973; CPDB 1996; Shyllon 1996, pp. 235-268.

⁷ Come è noto, la tratta di nigeriani è collegata al racket della prostituzione ed allo sfruttamento della manodopera. Cfr. UNICRI 2004; FGN 2003; Prina 2003; UNICRI 2002; DIA 2001.

⁸ Cfr. Darling 2000.

⁹ A partire dagli anni '90 del XX secolo.

¹⁰ Talvolta, la legge coranica è motivo di tensioni sociali perché si contrappone alle leggi federali e/o al diritto umanitario internazionale.

¹¹ Gli Stati della federazione nigeriana che applicano la *šhari'a* sono Zamfara, Sokoto, Kebbi, Niger, Kano, Katsina, Kaduna, Jigawa, Yobe, Bauchi, Borno e Gombe.

¹² Il finanziamento di gruppi eversivi con la vendita di beni archeologici è nota, anche, in Afghanistan ed in Palestina.

Come è noto, la spoliazione sistematica di siti e giacimenti culturali, a lungo termine, può produrre effetti negativi sullo sviluppo del turismo e pregiudicare la ricerca scientifica - a causa della distruzione di intere aree archeologiche e/o della decontestualizzazione di manufatti di grande importanza sotto un profilo storico ed artistico. Il saccheggio archeologico, in genere, si sviluppa in tre fasi, che coinvolgono figure dotate di peculiarità e di competenze diverse: il reperimento degli oggetti, il loro trasferimento in luoghi sicuri e la vendita.

2.1. Reperimento dei manufatti archeologici

Talvolta, poiché alcune aree archeologiche sono ubicate in prossimità di villaggi e/o in località isolate e non sottoposte ai controlli delle autorità competenti, le ricerche sono eseguite durante il giorno, magari con il coinvolgimento della popolazione locale.

Del resto, è nota la sagacia dei trafficanti internazionali d'arte, che tendono ad assicurarsi la complicità degli autoctoni.¹³ Questi ultimi, infatti, conoscono le caratteristiche geomorfologiche delle aree da scavare ed i sistemi per eludere eventuali controlli delle forze dell'ordine; inoltre, lavorano alacremente, con riservatezza e per compensi esigui - che di solito non superano il 2% del valore del manufatto. In questo modo alcuni villaggi dell'Africa occidentale hanno imperniato la propria economia esclusivamente sul saccheggio archeologico, dimenticando tutte quelle attività che precedentemente ne garantivano la sopravvivenza, quali l'agricoltura o la pastorizia.

Dopo il rinvenimento gli oggetti sono riposti in rifugi sicuri, da coloro che vogliono gestire la vendita senza intermediari, oppure sono consegnati direttamente ai mercanti.

Nel caso dei villaggi la negoziazione per la vendita dei reperti può essere curata dai capi locali, che ripartiscono i proventi fra tutti gli abitanti, ma anche dai trafficanti d'arte, che in alcuni casi provvedono al sostentamento dei villaggi stessi fino a quando viene garantita la consegna di un adeguato quantitativo di beni culturali. Per questa ragione gli scavi clandestini si realizzano sterrando o spianando intere aree archeologiche pur di portare alla luce il maggior numero di esemplari integri.¹⁴



6. Scultura di terracotta danneggiata dai ladri.

¹³ Cfr. Sanogo 1999.

¹⁴ Grazie ai "positivi risultati" ottenuti dai trafficanti d'arte in altre nazioni, recentemente in Nigeria è stato introdotto l'uso dei metal detector e dei radiometri per la ricerca di siti e giacimenti archeologici.

È possibile, infine, che i beni da immettere nel mercato clandestino siano sottratti dai depositi o dalle esposizioni dei musei - come si è verificato ad Ifé¹⁵ e ad Esie -¹⁶ oppure che siano portati via da insospettabili stranieri - ad esempio diplomatici, cooperatori o missionari.¹⁷

2.2. Trasferimento in luoghi sicuri

In Nigeria è piuttosto esiguo il numero di cercatori clandestini di beni culturali che gestisce direttamente la vendita dei manufatti rinvenuti e li custodisce in abitazioni o in luoghi sicuri, all'interno del proprio villaggio o città.

La maggior parte dei reperti, invece, viene commercializzata nei mercati internazionali grazie a contrabbandieri, che possono servirsi della complicità di antiquari nigeriani.¹⁸

Per questa fase estremamente delicata è necessario l'apporto di corrieri specializzati, che sono legati alla criminalità organizzata e che, grazie alle proprie competenze, risorse e "conoscenze", riescono ad eludere i controlli delle dogane.

Proprio perché le esigenze e le tendenze del mercato cambiano secondo le nazioni e perché sono necessari particolari appoggi logistici ed operativi, negli ultimi anni si è notata una tendenza alla "specializzazione" per aree geografiche dei trafficanti d'arte.¹⁹

Le principali nazioni in cui confluisce il patrimonio culturale africano prima dell'immissione nel mercato internazionale sono i Paesi Bassi, la Francia, la Germania, l'Inghilterra, l'Italia, gli USA e la Svizzera.

Londra, in particolare, è il crocevia per l'esportazione nel Nord America di reperti archeologici provenienti non solo dall'Africa, ma anche dall'Europa e dall'Asia,²⁰ dal momento che la legge inglese contempla unicamente il valore economico del bene culturale e non pone limiti alla sua esportazione in paesi terzi, considerandolo come un comune prodotto commerciale. Anche per questa ragione le rogatorie interna-

¹⁵ Nel 1996 l'Office Central de Lutte contre le Trafic des Biens Culturels (OCBC) riuscì a recuperare ed a riconsegnare alla Nigeria tre sculture trafugate nel 1994 dal "National Museum Gallery" di Ile-Ife.

¹⁶ Tra i musei nigeriani quello di Esie è stato ed è ancora oggi il più esposto a furti. Il 25 marzo 1993 alcuni criminali, dopo aver forzato la porta di ingresso dell'edificio e percosso i guardiani, trafugarono 13 sculture. Due anni dopo, il 13 maggio 1995, forse gli stessi malviventi asportarono 21 sculture dopo aver aggredito i custodi. Cfr. Gella 1997; Darling 2000.

¹⁷ Ekpo Eyo 1997, p. 89.

¹⁸ Gli antiquari nigeriani raramente dispongono di mezzi e competenze per gestire direttamente l'esportazione di beni culturali.

¹⁹ F. Maniscalco, *Relazione sullo stato del patrimonio culturale mobile nei Balcani*, rapporto verbale a C.do Tutela Patrimonio Culturale Carabinieri, 2000.

²⁰ Negli ultimi anni anche la città di Gerusalemme è divenuta un importante centro per traffico di beni archeologici provenienti dall'area mediorientale e dall'Asia.

zionali, fatte per ottenere il recupero di beni illecitamente esportati, spesso hanno esito negativo.

Esistono reti di antiquari, gallerie e piccoli musei appartenenti o collegati direttamente alla criminalità organizzata. Eppure, il crescente interesse dell'Europa, degli Stati Uniti e, ultimamente, dell'Australia, nei confronti dei beni culturali africani, ha incoraggiato alcuni contrabbandieri nigeriani a curare in prima persona il trasferimento all'estero di quei manufatti di minore qualità, che creano ridotti rischi di intercettazione da parte delle autorità doganali.

L'esportazione dei beni culturali può avvenire per via aerea, marittima o per via terra. Nei primi due casi i trafficanti d'arte dispongono di false autorizzazioni all'esportazione oppure possono contare sulla complicità del personale aeroportuale, portuale e/o doganale. Nel terzo caso lo spostamento dei materiali si effettua in più tappe, che prevedono l'attraversamento di alcune nazioni africane²¹ e del Sahara, sino alla Libia, all'Algeria o al Marocco. Da tali paesi i beni illecitamente esportati raggiungono la Spagna, la Francia o l'Italia.

Per i viaggi via terra, che possono durare diverse settimane, si adoperano idonei mezzi di trasporto (es. fuoristrada) guidati, prima, da autisti appartenenti all'ECOWAS e, successivamente, da conduttori arabi.²² Una volta raggiunto uno Stato del Maghreb i manufatti sono acquisiti da antiquari e collezionisti locali, che rimettono in vendita gli oggetti in maniera legale, oppure sono esportati clandestinamente da corrieri specializzati provenienti dall'Europa o dall'America del Nord. In quest'ultimo caso i beni sono occultati nei modi più disparati, secondo le caratteristiche dei sistemi di trasporto, la durata del viaggio, i rischi di controllo da parte delle forze dell'ordine e la fantasia dei ricettatori.²³

2.3. Commercio

La terza fase del saccheggio archeologico consiste nel commercio dei beni trafugati e/o illecitamente esportati.

La quasi totale assenza del turismo in Nigeria rende difficile la vendita diretta di antichità agli stranieri di passaggio. Quindi, la maggior parte dei beni archeologici e demo-etno-antropologici di provenienza illegale sono immessi nel mercato internazio-

²¹ Ad esempio il Togo, che non ha ratificato la Convenzione UNESCO del 1970. Cfr. V. Noce, *Le pillage des statues Nok continue*, in "Libération", 13 avril 2001.

²² Difatti, la Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale ha disposto la libera circolazione all'interno degli Stati membri. Pertanto, i controlli avvengono con l'attraversamento dei confini con l'Algeria e con la Libia.

²³ Su alcune tecniche adottate dai ricettatori per l'esportazione di beni culturali mobili cfr. Conforti, Maniscalco 2002, pp. 125-129.

nale da reti di ricettatori legati a collezionisti, a case d'asta o a musei.²⁴

La stessa criminalità organizzata, ai livelli più alti, investe nell'acquisto e nella vendita di beni culturali e di antiquariato ed in alcuni casi è collegata a venditori d'arte oppure gestisce direttamente case d'asta o gallerie. Difatti, soprattutto nell'ultimo ventennio, sono stati scoperti i vantaggi di comprare opere ed oggetti d'antiquariato che, oltre a fornire la garanzia di una più o meno alta rivalutazione della disponibilità iniziale nel corso degli anni, non sono tassabili ed assicurano la non individuabilità della provenienza del danaro impiegato per la spesa.²⁵ Pertanto, boss o prestanome, con la mediazione di fiduciari o di finanziarie d'oltreoceano ed attraverso fantasiosi ed originali passaggi di proprietà, riescono ad entrare in possesso di capolavori di straordinario valore senza lasciare alcuna traccia ed eludendo qualsiasi controllo.²⁶

A partire dagli inizi degli anni '90 del scorso sono stati soprattutto gli acquirenti giapponesi ed americani a far crescere le quotazioni dell'arte moderna e contemporanea dell'Europa, sia perché favoriti dal cambio, sia perché, in alcuni casi, legati alla malavita nipponica, statunitense o europea.

Talvolta può accadere che addirittura i musei acquisiscano incautamente opere d'arte di dubbia o illecita provenienza, come si è verificato in Francia nel "Musée du Quai Branly" e nel "Louvre".²⁷ Nel primo caso, nel 1999, furono acquistate in maniera avventata alcune sculture provenienti da Nok e da Sokoto. Fortunatamente, alcuni mesi dopo l'acquisto, i responsabili del museo ammisero l'errore ed ottennero l'autorizzazione, da parte del Governo nigeriano, ad esporre nella propria istituzione e per un periodo di ben 25 anni le sculture stesse.²⁸ L'anno successivo si avverò un episodio analogo quando il Museo del Louvre organizzò una mostra con diversi beni culturali nigeriani di illecita provenienza.²⁹

²⁴ Alcuni esempi di ricettazione internazionale di beni archeologici nigeriani sono in Ekpo Eyo 1997, pp. 85-90.

²⁵ È possibile, ad esempio, dichiarare di aver ereditato il bene culturale o di averlo acquistato ad un prezzo notevolmente inferiore rispetto al suo reale valore.

²⁶ Cfr. Maniscalco 2000, p. 11 e ss.

²⁷ Tra l'altro, le più ricche esposizioni di beni culturali dell'Africa sono presenti nel "Metropolitan Museum" di New York, nel "Musée de l'Homme and the Musée des Arts d'Afrique et d'Océanie" di Parigi, nel "British Museum" di Londra, nella "National Gallery" di Berlino, nel "Rietberg Museum" di Zurigo e nel "Tervuren Museum" di Bruxelles. Sull'argomento cfr. S. McFadden 1996, pp. 24-30.

²⁸ ICOM 2002. Cfr., anche, il Rapporto redatto da P. Lequiller, per la Commissione degli Affari Esteri dell'Assemblea Nazionale Francese sul progetto di legge n. 2879 "Approbation de la convention d'Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés", doc. n. 3533, Présidence de l'Assemblée Nazionale (16 janvier 2002), 25 janvier 2002.

²⁹ In questo caso, però, sia il "Museo del Louvre", sia il presidente francese Chirac furono aspramente criticati per la superficialità dimostrata. Cfr. J. Henley, *Louvre hit by looted art row*, in "The Observer", Sunday, 23 April 2000; A. Langaney, *Le 'musée des voleurs'*, in "L'Humanité", 16 Juin 2000; A. Riding, *Chirac exalts African art, legal and (maybe) illegal*, in "New York Times", 25 November 2000.

2.3.1. Cibercriminalità e commercio dei beni culturali

Il rapido sviluppo delle tecnologie dell'informazione e la globalizzazione delle attività finanziarie hanno favorito il fenomeno della cosiddetta "cibercriminalità", attraverso la quale è possibile attuare forme di riciclaggio del tutto innovative rispetto a quelle tradizionali. In questo modo, grazie alla diffusione capillare di internet - che offre l'opportunità di vendere o acquistare beni culturali, da un capo all'altro del mondo, in maniera riservata ed in tempi rapidissimi - si è in breve tempo diffuso il commercio d'arte on line. Un commercio reso possibile da case d'asta e gallerie virtuali, spesso aventi sede legale presso nazioni "liberiste" e non firmatarie delle principali convenzioni internazionali in materia di tutela dei beni culturali.³⁰ Ed è proprio grazie a tali espedienti che, negli ultimi anni,³¹ sono state create molteplici pagine web dedicate in maniera specifica al commercio di beni culturali. Inoltre, sono numerosissimi i privati che, sfruttando l'anonimato offerto dalle grandi "community" di compravendita on line, commerciano beni acquisiti in maniera illegale.³²

Questo nuovo fenomeno è connesso alla "cibercriminalità"; ciò nonostante, la comunità politica internazionale non ha ritenuto opportuno inserire norme *ad hoc*, in materia di ricettazione e di frode³³ attraverso le reti informatiche, nella "Convenzione sulla Criminalità Informatica" approvata dal Consiglio d'Europa³⁴ né nel Protocollo addizionale a tale Convenzione.³⁵ Difatti, mentre il Protocollo è dedicato ai crimini di natura razzista e xenofoba attuati attraverso i mezzi informatici, la Convenzione fornisce una definizione parziale delle infrazioni penali commesse contro o tramite le reti informatiche. Infrazioni che sono ripartite in quattro categorie: violazioni contro la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati o dei sistemi informatici; crimini informatici pertinenti ai reati di frode e falso in ambiente elettronico; illeciti relativi ai contenuti;³⁶ violazioni della proprietà intellettuale e dei diritti connessi.

³⁰ Cfr. F. Maniscalco, *Relazione...*, cit. (*supra*, a nota 19).

³¹ Già nel 2000 ebbi modo di segnalare al Comando Tutela Patrimonio Culturale Carabinieri il sospetto commercio di molteplici icone, provenienti dai paesi dell'Est Europa, in internet. Commercio che si verificava in un particolare momento storico-politico coincidente con la ricostruzione della Croazia e della Bosnia-Herzegovina, con la fine della crisi albanese degli anni 1997-1998 e con l'inizio del conflitto nella Repubblica Federale Jugoslava. Cfr. F. Maniscalco, *Relazione...*, cit. (*supra*, a nota 19). Cfr., anche, Maniscalco 1999, *passim*.

³² Cfr. Interpol, *6th International Symposium on the Theft and Illicit Traffic in Works of Art, Cultural Property and Antiques (Lyon, France, 21-23 June 2005)*, doc. PV/WOA/6/2005; The Cultural Property Protection Net (Cpprot) and Museum Security Network, *Cultural Property Protection Net and Museum Security Network 2004 Mailing list Messages* (nel sito internet <www.museum-security.org>).

³³ Nel caso di vendita di oggetti d'arte falsificati o manomessi.

³⁴ Budapest, 23 novembre 2001 (entrata in vigore il 1° luglio 2004).

³⁵ Protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica, relativo all'incriminazione di atti di natura razzista e xenofobica commessi a mezzo di sistemi informatici, Strasburgo, 28 gennaio 2003 (non in vigore).

³⁶ I reati contemplati da questa categoria sono relativi in maniera esclusiva alla pornografia infantile.



7.- 8. Scultura in legno dipinto, di origine Yoruba, messa in vendita in internet (prezzo base d'asta: 12.000 dollari).



8.- 9. Sculture in terracotta, risalenti alla cultura Nok, vendute mediante asta on line.

3. Falsificazione

La spoliazione sistematica del patrimonio culturale mobile nigeriano e la conseguente carenza di manufatti ha incoraggiato i falsari dell’Africa del nord e dell’Europa a contraffare sculture ed altri oggetti da immettere nel mercato dell’antiquariato internazionale.³⁷ In molte circostanze sono gli stessi cercatori clandestini a riprodurre copie perfette da beni culturali originali rinvenuti nel corso delle proprie ricerche.

Esistono numerosi metodi di falsificazione, che variano secondo la tipologia dell’oggetto ed il materiale con cui è costituito e che riescono a “effigiare” l’usura del tempo sui materiali grazie a sofisticate tecniche di invecchiamento. Alcuni falsificatori, dotati di competenze di chimica archeologica, sono in grado perfino di simulare le composizioni dei materiali antichi.

Per quanto concerne i manufatti lignei (es. maschere o sculture), spesso sono costruiti da artigiani inconsapevoli dei successivi processi di contraffazione, poiché i committenti li tengono all’oscuro delle proprie intenzioni e provvedono direttamente ad “invecchiare” gli oggetti. Inoltre, negli ultimi anni si sono venuti a creare ateliers specializzati nella sofisticazione di beni culturali africani in diverse nazioni europee, tra cui Germania, Belgio e Francia.

L’“invecchiamento” dei manufatti lignei avviene bruciandoli e ricoprendoli d’olio ripetutamente, lucidandoli con cera e fumigandoli con grasso, al fine di dare quel caratteristico odore che assumono, soprattutto le maschere, all’interno delle capanne di paglia in cui si cucina. Alla fine del processo di invecchiamento gli oggetti sono bagnati con soluzioni acide e/o sotterrati per periodi prolungati, in modo da lasciare tracce di fango, di terra e di radici.³⁸

Per i materiali ceramici sono, invece, adottate tecniche finalizzate ad eludere eventuali indagini di autenticazione per mezzo della termoluminescenza³⁹ - es. inserimento nell’impasto ceramico di frammenti polverizzati di reperti archeologici oppure bombardamento della terracotta con raggi X oppure Γ .

Gli articoli di terracotta o pietra calcarea, al termine del processo di invecchiamento, sono ricoperti da letame, poiché l’acido urico è in grado di produrre la patina giallastra caratteristica dei manufatti antichi.

³⁷ Brent 2001.

³⁸ Kamer 1974.

³⁹ Le principali tecniche analitiche utilizzate nell’autenticazione dei beni culturali sono la datazione al radiocarbonio, utile per misurare la cronologia di materiali organici; la datazione con la termoluminescenza, per misurare la cronologia di reperti fittili (vasi, mattoni, argilla); la fluorescenza UV, per individuare eventuali riparazioni-manomissioni; la microscopia in luce polarizzata, per analizzare i pigmenti; l’analisi infrarossa, per identificare eventuali sovrapposizioni di pitture; l’analisi ai raggi X convenzionale, per individuare lavori precedenti sotto la superficie; la spettroscopia XRD, per identificare composti cristallini; la fluorescenza a raggi X e l’analisi per attivazione neutronica, per analisi elementari.

4. Normativa e mezzi di contrasto

Nella Costituzione nigeriana è riconosciuta l'importanza di salvaguardare le culture nazionali⁴⁰ ed è prescritto che tutti i governi federali debbano impegnarsi a preservare e ad incrementare la conoscenza del patrimonio culturale.⁴¹

Il principale organo di tutela dei beni culturali della Nigeria è la Commissione Nazionale per i Musei ed i Monumenti;⁴² a livello decentrato, invece, ciascuno dei 36 Stati in cui è ripartita la nazione⁴³ gestisce in maniera autonoma e con sensibilità diversa le attività di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale presente nei territori di propria competenza.

Per quanto concerne il tema del presente contributo - il patrimonio culturale archeologico -, il Decreto n. 77/1979⁴⁴ fa una distinzione tra "antichità" ed "oggetti di interesse archeologico":

« "antiquity" means-

any object of archeological interest or land in which any such object was discovered or is believed to exist; or

any relic of early human settlement or colonisation; or

any work of art or craft work, including any statute, model, clay figure, figure cast or rust metal, carving, house post, door, ancestral figure, religious mask, staff, drum, bolt, ornament, utensil, weapon, armour, regalia, manuscript or document if such work of art or craft work is of indigenous origin and was made or fashioned before the year 1918; or

is of historical, artistic or scientific interest and is or has been used at any time in the performance and for the purposes of any traditional ceremony, and in the case of any object or relic mentioned in paragraph (a) or (b) of this definition includes for the purposes of this Decree any land adjacent thereto which in the opinion of the Commission, a State

Government or, as the case may require, the Head of the Federal Military Government is reasonably

⁴⁰ Constitution of the Federal Republic of Nigeria 1999, art. 21.

⁴¹ *Id.*, art. 60, lett. b).

⁴² Istituito con decreto del Federal Military Government n. 77, del 28 settembre 1979.

Le attribuzioni della Commissione, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto n. 77 sono:

«[...] - to administer national museums, antiquities and monuments;

- to establish and maintain national museums and other outlets for or in connection with, but not restricted only to the following, that is antiquities, science and technology, warfare, African, black and other antiquities, arts and crafts, architecture, natural history, and educational services;

- to make recommendations to any State Government or other person or authority concerning the establishment and management of museums and the preservation of antiquities and monuments declared to be national antiquities and monuments; and

- to approve any museum, which is privately established and maintained, for the purposes of this Decree and at any time withdraw such approval. »

⁴³ I 36 Stati in cui è ripartita la Nigeria sono Abia, Adamawa, Akwa Ibom, Anambra, Bauchi, Bayelsa, Benue, Borno, Cross River, Delta, Ebonyi, Edo, Ekiti, Enugu, Gombe, Imo, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi, Kogi, Kwara, Lagos, Nassarawa, Niger, Ogun, Ondo, Osun, Oyo, Plateau, Rivers, Sokoto, Taraba, Yobe e Zamfara.

⁴⁴ Cit. (*supra*, a nota 42).

required for the purpose of maintaining the same or the amenities thereof or for providing or facilitating access thereto, or for the exercise of proper control or management with respect thereto[...];⁴⁵

«“object of archeological interest” means-
any fossil remains of man or of animals found in association with man; or
any side trace or ruin of an ancient habitation, working place, midden or sacred place; or
any cave or other natural shelter or engraving, drawing, painting or inscription on rock or elsewhere; or
any stone object or implement believed to have been used or produced by early man; or
any ancient structure, erection, memorial, causeway, bridge, cairn, tumulus, grave, shrine, excavation, well, water tank, artificial hole, monolith, grove of stores, earthwork, wall, gateway or fortification; or
any antique tool or object of metal, wood, stone, clay, leather, textile, basket wear or other material, which is (or are) of archeological interest[...];⁴⁶»

La ricerca archeologica è disciplinata dalla Parte II del Decreto n. 77/1979.⁴⁷ In particolare, l’art. 19 vieta a chiunque di intraprendere scavi o ricerche archeologiche senza la preventiva autorizzazione della Commissione Nazionale per i Musei ed i Monumenti ed il consenso del Governo dello Stato federale sul cui territorio devono essere condotti gli scavi o le ricerche archeologiche.

Le antichità rinvenute fortuitamente o nel corso di indagini autorizzate, *ex art.* 20, devono essere dichiarate alla Commissione Nazionale per i Musei ed i Monumenti ed alle autorità del locale Governo nel cui territorio avviene la scoperta.⁴⁸

Le violazioni alle disposizioni degli articoli 19 e 20 del Decreto n. 77/1979 sono sanzionate con un’ammenda irrisoria di 500 naire⁴⁹ e/o con la reclusione sino a 6 mesi.⁵⁰

L’art. 18, invece, punisce la distruzione, il danneggiamento, l’alterazione o la rimozione non autorizzati di un bene archeologico con un’ammenda - variabile da un minimo di 1000 naire⁵¹ al doppio del valore del bene danneggiato - e/o con la reclusione sino ad un anno.

Altra norma particolarmente interessante, tra le previsioni penali del Decreto n. 77/1979, è quella che punisce con la reclusione sino a tre anni e/o con un’ammenda⁵² l’acquisto o l’esportazione illeciti di antichità, da parte di persone non autorizzate dalla Commissione Nazionale per i Musei ed i Monumenti.⁵³

Più utili per combattere il traffico internazionale di beni culturali sono, invece, la fa-

⁴⁵ Decreto n. 77/1979, art. 32, comma 2.

⁴⁶ Decreto n. 77/1979, art. 32, comma 10.

⁴⁷ Artt. 19-20.

⁴⁸ La denuncia deve avvenire entro 7 giorni dal rinvenimento stesso, art. 20, comma 2.

⁴⁹ Pari a 3,10 euro.

⁵⁰ Art. 19, comma 5; Art. 20, comma 3.

⁵¹ Equivalenti a 6,20 euro.

⁵² L’ammenda è variabile da un minimo di 2.000 naire (12,40 euro) al doppio del valore del bene culturale.

⁵³ Art. 21.

coltà concessa dal Decreto n. 77/1979 agli ufficiali di polizia e ai doganieri di perquisire, anche senza mandato, chiunque sia sospettato di acquistare o vendere antichità senza autorizzazione⁵⁴ - che deve sempre essere richiesta alla Commissione -⁵⁵ e la ratifica da parte della Nigeria della Convenzione UNESCO del 1970.⁵⁶ Quest'ultima, soprattutto grazie all'elevato numero di Paesi aderenti,⁵⁷ è il principale strumento internazionale nella lotta al traffico illecito d'arte, nonostante le molteplici lacune presenti nel suo testo.⁵⁸ La Convenzione del 1970, infatti, è uno strumento diplomatico il cui ambito di applicazione è limitato ai soli oggetti provenienti da musei o da analoghe istituzioni pubbliche - purché inventariati - e che concede a ciascuno Stato ratificante ampia facoltà di decidere autonomamente, in base alla compatibilità con il proprio sistema legale, quali misure del trattato adottare. Ne consegue che i divieti di trasferimento di proprietà, di esportazione e di importazione non hanno valore assoluto, perché ogni Stato ratificante, sulla base della concezione tradizionale di "dominio riservato" nella quale la disciplina del patrimonio culturale è collocata, è tenuto a determinare la liceità o la illiceità di tutte le attività connesse ai beni situati sul proprio territorio.⁵⁹

Inoltre, la Convenzione del 1970 non contempla procedure utili a garantire il ritorno, nei paesi di provenienza, dei beni usciti illegittimamente oppure ad assicurare l'indennizzo all'acquirente in "buona fede"⁶⁰ né contiene obblighi e/o sanzioni nei

⁵⁴ Art. 22. Lo stesso articolo punisce, con l'ammenda di 1.000 naire o con la reclusione sino a tre anni, chiunque ostacoli l'attività di doganieri o di agenti di polizia impegnati nelle attività di salvaguardia dei beni culturali previsti dalla legge.

⁵⁵ L'art. 26, comma 4, invece, punisce con un'ammenda di 200 naire o con la reclusione sino a 6 mesi la distruzione o il danneggiamento intenzionali di un manufatto antico per il quale sia stato rifiutato dalla Commissione il permesso all'esportazione.

⁵⁶ *Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property*, adottata dalla Conferenza Generale dell'UNESCO, a Parigi, il 14 novembre 1970 e ratificata dalla Nigeria il 24 gennaio 1972. Il testo completo della Convenzione è consultabile nella web page dell'UNESCO <portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13039&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html>. Sulla Convenzione UNESCO del 1970 cfr. Askerud, Clément 1997; O'Keefe 2000.

⁵⁷ Le nazioni che hanno depositato strumenti di ratifica, accettazione, adesione o successione alla Convenzione sono 100.

⁵⁸ Per tentare di colmare tali lacune, il 24 giugno 1995, a Roma, è stata adottata la Convenzione UNIDROIT, intitolata *Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects*. Il testo completo della Convenzione è consultabile nel sito dell'International Institute for the Unification of Private Law <www.unidroit.org/english/conventions/c-cult.htm>.

Paradossalmente, alla Conferenza diplomatica organizzata per la redazione e l'approvazione del testo della Convenzione non prese parte la maggior parte degli Stati africani. Cfr. Shyllon s.d.

Sulla Convenzione UNIDROIT del 1995 cfr. Atti 1996; Breitler *et alii* 1997; Carducci 1997, *passim*; Prott 1997; Raschèr 2002a, pp. 53-56.

⁵⁹ Cfr. Francioni 2002, p. 315.

⁶⁰ Sul principio della buona fede cfr. TPC 2001.

confronti dei cosiddetti “Stati di transito”, che essendo più “liberisti” fungono da collegamento tra il paese di origine e la destinazione finale di un bene culturale. A tali lacune, infine, si aggiunge la non corretta applicazione delle norme convenzionali da parte di nazioni la cui economia si basa anche sul commercio, lecito o illecito, di antichità.

In ogni caso, la Nigeria ha ratificato la Convenzione UNESCO del 1970 e, sebbene con numerose difficoltà, ha tentato di metterne in pratica le prescrizioni attraverso:

- l’istituzione della Commissione Nazionale dei Musei e dei Monumenti⁶¹ - dal momento che l’art. 5 della Convenzione impegna gli Stati contraenti ad istituire servizi di tutela del patrimonio culturale;⁶²
- il controllo dell’attività di esportazione, per la quale è stato predisposto uno specifico certificato⁶³ - come indicato nell’art. 6 della Convenzione;
- la lotta ai trasferimenti illeciti di proprietà;⁶⁴

⁶¹ Cfr. UNESCO, *Rapports des Etats Membres sur les Mesures qu’ils ont Adoptées pour donner suite à la Convention Concernant les Mesures à Prendre pour Interdire et Empêcher l’Importation, l’Exportation et le Transfert de Propriété Illicites des Biens Culturels (1970)*, 167 EX/20, doc. 32 C/24, Paris, 31 juillet 2003, Nigeria, p. 13 (n. 88).

⁶² I compiti dei servizi di tutela del patrimonio culturale sono: contribuire all’elaborazione di progetti di testi legislativi e regolamentari al fine di consentire la protezione del patrimonio culturale e in particolare la repressione delle importazioni, esportazioni e trasferimenti di proprietà illeciti di beni culturali importanti; costituire e tenere aggiornato, sulla base di un inventario nazionale, l’elenco dei beni culturali, pubblici e privati, la cui esportazione costituirebbe un impoverimento sensibile del patrimonio culturale nazionale; promuovere lo sviluppo o la creazione di istituzioni scientifiche e tecniche (musei, biblioteche, archivi, laboratori, ateliers, etc.) necessarie per assicurare la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali; organizzare il controllo degli scavi archeologici, assicurare la conservazione *in situ* di determinati beni culturali e tutelare le aree destinate a future ricerche; stabilire regole, conformi ai principi etici della Convenzione, destinate a direttori di musei, collezionisti, antiquari, etc. e verificare il rispetto di tali regole; sviluppare il rispetto nei confronti del patrimonio culturale, attraverso progetti educativi, e divulgare le disposizioni della Convenzione; vigilare affinché venga dato il giusto risalto a qualsiasi sparizione di beni culturali.

⁶³ Cfr. UNESCO, *Rapports des Etats Membres...*, cit. (*supra*, a nota 61), 13 (n. 86):

« Un certificat d’exportation est exigé pour exporter certains objets, d’ordinaire des antiquités, et il n’est octroyé que pour des expositions temporaires ou des travaux de recherche; un certificat d’assurance est également requis. Les pièces faisant l’objet de l’exportation sont examinées et enregistrées, notamment pour s’assurer qu’elles seront restituées dans le même état. Les biens culturels autres que les antiquités sont soumis à des restrictions moins strictes en ce sens qu’un certificat est délivré au collectionneur. La Commission conserve dans ses archives les informations pertinentes et un dossier qui contient notamment une photographie ».

⁶⁴ UNESCO, *Rapports des Etats Membres...*, cit. (*supra*, a nota 61), 13 (n. 84):

« La Commission administre les musées, monuments et sites nationaux et fait au gouvernement des recommandations sur la préservation des antiquités et monuments. Des inventaires et une documentation typologiques et chronologiques sont menés à bien, avec des détails précis et des photographies. Le commerce d’objets d’art anciens est interdit sauf s’il s’effectue par des agents accrédités. Les Services de police et des douanes sont habilités à rechercher et saisir les antiquités soupçonnées de faire l’objet d’un trafic illégal. Des biens culturels nigériens interdits à l’exportation ou à la vente figurent sur une Liste rouge de l’ICOM. »

- la lotta agli scavi clandestini;⁶⁵
- il controllo dell'importazione di beni culturali;⁶⁶
- la formazione specifica delle forze dell'ordine e la promozione di campagne finalizzate a sviluppare nel pubblico un sentimento di rispetto verso il patrimonio culturale.⁶⁷

Negli ultimi anni, sia il Governo centrale della Nigeria, sia la Comunità internazionale hanno avviato una serie di programmi finalizzati a contrastare il problema del saccheggio archeologico. Vale la pena rammentare le iniziative promosse dall'International Council of Museums (ICOM)⁶⁸ per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei problemi connessi alla spoliatura del patrimonio culturale nigeriano: la divulgazione di notizie relative al furto di beni trafugati,⁶⁹ la redazione di un manuale finalizzato all'inventariazione dei beni culturali africani⁷⁰ e la pubblicazione della *Red List of African Archaeological Cultural Objects at Risk*. Quest'ultima, ideata dall'ICOM nel quadro del programma AFRICOM,⁷¹ consiste in un elenco delle principali categorie di beni archeologici più esposte al rischio di furto.⁷²

⁶⁵ Cfr. UNESCO, *Rapports des Etats Membres...*, cit. (*supra*, a nota 61), 13 (n. 85):

« Selon la loi, nul ne peut procéder à des fouilles ou opérations similaires s'il ne dispose pas d'un permis délivré par la Commission ni de l'autorisation du gouvernement de l'Etat. La Commission délivre le permis en fonction de certains critères et peut, après avoir délivré l'autorisation, imposer des conditions de nature protectrice. Elle peut également suspendre des fouilles qu'elle a autorisées. Toute infraction à la loi entraîne des sanctions pénales. Il est envisagé de créer une unité spéciale chargée de surveiller les fouilles. »

⁶⁶ Cfr. UNESCO, *Rapports des Etats Membres...*, cit. (*supra*, a nota 61), 13 (n. 87):

« Il est interdit d'importer des objets volés. »

⁶⁷ Cfr. UNESCO, *Rapports des Etats Membres...*, cit. (*supra*, a nota 61), 13 (n. 88):

« Les fonctionnaires de police reçoivent une formation spéciale en matière de trafic illicite de biens culturels, et une campagne de sensibilisation est organisée chaque année le 18 mai à l'occasion de la Journée internationale des musées. La Commission fait des recommandations en ce qui concerne la conception et le contenu des programmes de l'enseignement secondaire pour qu'une place y soit donnée aux musées. Des expositions publiques sont organisées avec des musées, qui soulignent notamment l'importance des objets d'art. »

⁶⁸ Da alcuni anni, anche per impedire illeciti acquisti di beni culturali, l'ICOM ha redatto e divulgato il *Code of Ethics for Museums* (cfr. in particolare gli artt. 2.2, 2.3 e 2.4), un codice di condotta per conservatori e direttori di Musei i cui principi sono spesso disattesi per ragioni di opportunità. L'Interpol (6th *International Symposium on the Theft...*, cit., *supra*, a nota 32) ha predisposto alcune Raccomandazioni oggi divulgate nella web page dell'Interpol <www.interpol.int/Public/WorkOfArt/Conferences/20050621/recommendations.asp>.

⁶⁹ Cfr. ICOM 1996.

⁷⁰ ICOM 1996b. Il manuale è disponibile anche nella web page dell'ICOM <icom.museum/afridoc>.

⁷¹ Sull'organizzazione, sugli obiettivi e sui progetti avviati dal progetto AFRICOM cfr. <icom.museum/africom.html> o la brochure *AFRICOM: ICOM's Programme for Museums in Africa*, Paris 1997.

⁷² Oltre a quelle provenienti dalla Nigeria, la *Red List* comprende anche le seguenti classi di beni culturali: le sculture in terracotta ed in bronzo e la ceramica (cosiddetto patrimonio "Djenne") della Valle del Niger (Mali); le sculture in terracotta, in bronzo ed in pietra ed il vasellame in terracotta ed in pietra dell'arte "Bura" (Niger, Burkina Faso); le sculture di pietra provenienti dall'area settentrionale di Burkina Faso e dalle regioni limitrofe; le sculture di terracotta della cultura Koma (Ghana e Costa d'Avorio).

- le terrecotte della cultura “Nok”;⁷³
- le terrecotte ed i bronzi da Ifé,⁷⁴
- le sculture in pietra da Esie;⁷⁵
- le terrecotte ed i bronzi della cosiddetta arte “Sao”.⁷⁶

Tuttavia, tali iniziative si sono rivelate inefficaci dal momento che quello delle “archeomafie” è un fenomeno ben radicato all’interno delle realtà nazionali e sottovalutato a livello normativo ed investigativo.

Qualcuno ha, pertanto, proposto la possibilità di condonare in Europa il possesso illegale di beni archeologici nigeriani,⁷⁷ per incoraggiare i collezionisti ed i commercianti a denunciare la proprietà.⁷⁸ Questa soluzione, secondo i promotori della sanatoria, consentirebbe l’emersione di una porzione rilevante del patrimonio culturale nigeriano ancora ignoto e la creazione di una sorta di anagrafe degli oggetti archeologici, in modo da limitarne i traffici illegali. A mio avviso tale ipotesi è impraticabile per diverse ragioni. In primo luogo perché prima che un condono si trasformi in legge trascorrono necessariamente settimane o mesi durante i quali anche i cittadini più morigerati potrebbero essere incitati ad acquistare antichità nigeriane da condonare al momento opportuno. Inoltre, considerando che interi villaggi dell’Africa occidentale sopravvivono grazie al saccheggio archeologico e che la criminalità organizzata ricava profitti esorbitanti da tale attività, è legittimo ritenere che un registro dei beni culturali non riuscirà ad arginare il fenomeno delle “archeomafie”. Infine, poiché né i ricettatori né gli acquirenti di beni archeologici sarebbero in grado di fornire notizie utili a contestualizzare gli oggetti di cui sono venuti in possesso, la ricerca scientifica non trarrebbe alcun profitto da un eventuale condono.

Analogamente, non credo che migliorare la qualità di vita della popolazione nigeriana possa realmente eliminare la piaga del saccheggio archeologico.⁷⁹ Difatti, il traffico di antichità provenienti da nazioni politicamente ed economicamente più stabili e ricche, quali l’Italia, la Grecia, la Francia o la Spagna, dimostra che il fenomeno delle “archeomafie” dovrebbe essere combattuto con attività di cooperazione sovranazionali e con la predisposizione di politiche globali di contrasto più serie e mirate, così

⁷³ Cfr. <icom.museum/redlist/afrique/french/page01.htm#provenanc>.

⁷⁴ <icom.museum/redlist/afrique/french/page02.htm>.

⁷⁵ <icom.museum/redlist/afrique/french/page03.htm>.

⁷⁶ <icom.museum/redlist/afrique/french/page08.htm>.

⁷⁷ Darling 2000.

⁷⁸ Una proposta analoga si è avuta qualche anno fa anche in Italia, da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Cfr. F. Maniscalco, *Il condono dei beni archeologici e l’oligarchia del patrimonio culturale italiano*, in <www.patrimoniosos.it/rsol.php?op=getintervento&tid=20> (il testo è stato pubblicato anche su diversi quotidiani e pagine web).

⁷⁹ Cfr., per tutti, Darling 2000.

come avviene per il traffico di stupefacenti e di armi. Politiche di contrasto, consistenti nell'inasprimento delle pene e nell'incremento delle attività di intelligence investigativa - es. il monitoraggio permanente dei mercati dell'antiquariato e dell'arte -, atte a ridurre la domanda da parte di committenti legati ai paesi più ricchi. Potrebbe risultare utile, anche, il coinvolgimento della popolazione locale in attività di salvaguardia e valorizzazione del proprio patrimonio culturale, in previsione di un concreto sviluppo turistico-culturale nelle regioni del Nord Africa.

Infine, per ridurre il problema connesso ai cosiddetti "stati di transito", sarebbe utile, da parte del Governo federale nigeriano, la stipula di specifici accordi bilaterali o multilaterali, con i paesi limitrofi, finalizzati a combattere l'illecita importazione ed esportazione di beni culturali.

Bibliografia ed abbreviazioni

- Artwood 2004 R. Atwood, *Stealing History: Tomb Raiders, Smugglers and the Looting of the Ancient World*, New York, 2004.
- Askerud,
Clément 1997 P. Askerud, E. Clément (eds.), *La lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Guide pour la mise en œuvre de la Convention de l'UNESCO de 1970*, Paris, 1997.
- Atti 1996 *Diplomatic Conference for the Adoption of the Draft UNIDROIT Convention on the International Return of Stolen or Illegally Exported cultural Objects, Acts and Proceedings (Rome, 7-24 June 1995)*, Rome, 1996.
- Baqué 1999 P. Baqué, *Un nouvel or noir. Pillage des œuvres d'art en Afrique*, Paris, 1999.
- Bator 1996 P. M. Bator, *The International Trade in Art*, Chicago, 1996.
- Bedaux,
Rowlands 2001 R. Bedaux, M. Rowlands, *The future of Mali's past*, in "Antiquity", 75, 2001, pp. 872-876.
- Bourguignon,
Choppin 1994 A. Bourguignon, J.E. Choppin, *L'art volé: enquête sur le vol et le trafic d'objets d'art*, Paris, 1994.
- Breitler *et alii* 1997 C. Breitler, Q. Byrne-Sutton, F. Geisinger-Mariéthoz, M.A. Renold, *La Convention d'UNIDROIT du 24 juin 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés*, Zürich, 1997.
- Brent 1994 M. Brent, *Le grand pillage du Mali*, in "Le vif/L'Express" January 15, 1994, pp. 48-52.
- Brent 2001 M. Brent, *Faking African Art*, in "Archaeology", 54, 1, January – February 2001 (anche in <www.coupdefoudre.com>).
- Brodie 2000 N. Brodie, *Stealing History: the Illicit Trade in Cultural Material*, Cambridge, 2000.
- Brodie 2000a N. Brodie, *Red alert in Nigeria*, in "Culture Without Context. The Newsletter of the Illicit Antiquities Research Centre", McDonald Institute for Archaeological Research, Cambridge, 6, Spring 2000.
- Brodie, Walker
Tubb 2002 N. Brodie, K. Walker Tubb, *Illicit Antiquities: the Theft of Culture and the Extinction of Archaeology*, London, 2002.

- Burnham 1978 B. Burnham, *Art Theft: Its Scope, Its Impact, and Its Control*, New York, 1978.
- Carducci 1997 G. Carducci, *La restitution internationale des biens culturels et des objets d'art volés ou illicitement exportés: Droit commun, Directive CEE, Conventions de l'UNESCO et UNIDROIT*, Paris, 1997.
- CE 2000 Council of Europe, *Guidelines for the Protection of the Movable Heritage*, Strasbourg, 2000.
- Clément 2002 E. Clément, *The Looting of Angkor: keeping up the pressure*, in "Museum International", 54, 1-2, 2002, pp. 138-143.
- Conforti,
Maniscalco 2002 R. Conforti, F. Maniscalco, *La tutela dei beni culturali mobili in Italia: il problema dei furti d'arte*, in Maniscalco 2002, pp. 121-133.
- CPDB 1996 Cultural Policies Data Bank, *Cultural Policy in Nigeria, Croatia*, 1996.
- Darling 2000 P. J. Darling, *The Rape of Nok and Kwatakwashe: the crisis in Nigerian Antiquities*, in "Culture Without Context. The Newsletter of the Illicit Antiquities Research Centre", McDonald Institute for Archaeological Research, Cambridge, 6, 2000.
- DIA 2001 Ministero dell'Interno, Direzione Investigativa Antimafia, *La criminalità nigeriana*, Roma, 2001.
- Ekpo Eyo 1970 E. Ekpo Eyo, *Les trésors d'un art national en peril*, in Askerud, Clément 1997, pp. 85-90.
- Fasuyi 1973 T.A. Fasuyi, *Cultural Policy in Nigeria*, Paris, 1973.
- FGN 2003 Federal Government of Nigeria, *Trafficking in persons (prohibition) law enforcement and administration Act*, Abuja, 2003.
- Francioni 2002 F. Francioni, *Il ruolo del diritto internazionale nella protezione dei beni culturali*, in Maniscalco 2002, pp. 315-320.
- Fraoua 1985 R. Fraoua, *Le Trafic illicite des biens culturels et leur restitution: analyse des réglementations nationales et internationales; critiques et propositions*, Fribourg, 1985.
- Gella 1997 Y. T. Gella, *Thefts in Museums: A Report on the Nigerian Situation 1993-1997*, Workshop on the Protection of the African Heritage, ICOM Working Documents, Amsterdam, 1997.
- Guillotreau 1999 G. Guillotreau, *Art et crime: la criminalité du monde artistique, sa répression*, Paris, 1999.
- ICOM 1996 ICOM, *Illicit Traffic of Cultural Property in Africa*, Paris, 1996.

- ICOM 1996a ICOM, *Illicit Traffic of Cultural Property in Latin America*, Paris, 1996.
- ICOM 1996b ICOM, *Handbook of Standards: Documenting African Collections*, Paris 1996.
- ICOM 2000 ICOM, *Pillage en Europe*, Paris, 2000.
- ICOM 2002 ICOM, *Nigeria's Ownership of Nok and Sokoto Objects Recognised*, press release, 5 march 2002.
- ICOM 2003 ICOM, *Emergency Red List of Iraqi Antiquities at Risk*, Paris, 2003.
- INTERPOL 2005 INTERPOL, *6th International Symposium on the Theft of and the Illicit Traffic in Works of Art, Cultural Property and Antiques (Lyon, France, June 21-23, 2005)*, doc. PV/WOA/6/2005.
- Kamer 1974 H. Kamer, *The Authenticity of African Sculptures*, in "Artes d'Afrique Noire", 12, 1974 (in <www.randafricanart.com>).
- Leyten 1995 H. Leyten (ed.), *Illicit Traffic in Cultural Property: Museums Against Pillage*, Amsterdam, 1995.
- Maniscalco 1999 F. Maniscalco, *Jus Praedae, La tutela dei beni culturali in guerra*, Napoli, 1999.
- Maniscalco 2000 F. Maniscalco, *Furti d'Autore*, Napoli, 2000.
- Maniscalco 2002 F. Maniscalco (a cura di.), *La tutela dei beni culturali in Italia*, collana monografica "Mediterraneum. Tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali", vol. 1, Napoli, 2002.
- Maniscalco 2002a F. Maniscalco (a cura di), *La tutela del patrimonio culturale in caso di conflitto*, collana monografica "Mediterraneum. Tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali", vol. 2, Napoli, 2002.
- Mc Fadden 1996 S. McFadden, *Africa Plundered - How Collectors are Stealing the Art of a Continent*, in "The Bulletin - The News Weekly of the Capital of Europe", March 14, 1996, pp. 24-30.
- Mc Intosh,
Mc Intosh 1986 S.K. Mc Intosh, R.J. Mc Intosh, *Dilettantisme et pillage: trafic illicite d'objets d'art anciens du Mali*, in "Museum", 149, 1986, pp. 49-57.
- O'Keefe 2000 P.J. O'Keefe, *Commentary on the UNESCO 1970 Convention on Illicit Traffic*, London, 2000.
- Prina 2003 F. Prina (ed.), *Trade and Exploitation of Minors and Young Nigerian Women for Prostitution in Italy. Research report July 2003*, Turin, 2003.

- Prott 1997 L.V. Prott, *Commentary on the UNIDROIT Convention 1995*, Leicester, 1997.
- Prott,
O'Keefe 1983 L. V. Prott, P.J. O'Keefe, *National Legal Control of Illicit Traffic in Cultural Property*, Paris, 1983.
- Raschèr 2002 A.F.G. Raschèr, *The UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects: A Compromise which Serves Everyone*, in Maniscalco 2002a, pp. 53-56.
- Renfrew 2000 C. Renfrew, *Loot, Legitimacy and Ownership: the Ethical Crisis in Archaeology*, London, 2000.
- Sanogo 1999 K. Sanogo, *The Looting of Cultural Material in Mali*, in "Culture Without Context. The Newsletter of the Illicit Antiquities Research Centre", McDonald Institute for Archaeological Research, Cambridge, 4, Spring 1999.
- Schmidt,
McIntosh 1996 P.R. Schmidt, R. J. McIntosh (eds.), *Plundering Africa's Past*, Bloomington, 1996.
- Shyllon 1996 F. Shyllon, *Cultural heritage legislation and management in Nigeria*, in "International Journal of Cultural Property", 5, 2, 1996, pp. 235-268.
- Shyllon s.d. F. Shyllon, *The Recovery of Cultural Objects by African States through the UNESCO and UNIDROIT Conventions and the Role of Arbitration*, in <www.unidroit.org>.
- TPC 2001 Comando Tutela Patrimonio Culturale Carabinieri, *La circolazione illecita delle opere d'arte: principio della buona fede. Atti del 6° Convegno internazionale (Roma, 12-16 giugno 2000)*, in "Bollettino di Numismatica", Suppl. n. 36, Roma, 2001.
- TPC 2002 Comando Tutela Patrimonio Culturale Carabinieri, *Traffico illecito del patrimonio archeologico: internazionalizzazione del fenomeno e problematiche di contrasto. Atti del 7° Convegno internazionale (Roma, 25-28 giugno 2001)*, in "Bollettino di Numismatica", Suppl. n. 38, Roma, 2002.
- UNESCO 2003 UNESCO, *Implementation of the Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property (1970): Reports by Member States and Other States Parties on the Action They Have Taken to Implement the Convention*, UNESCO, doc. 32 C/24, Paris, 31 July, 2003.

- UNICRI United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, *Programme of action against trafficking in minors and young women from Nigeria into Italy for the purpose of sexual exploitation*, project UNICRI/559/A/N, 2002.
- UNICRI United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, *Il Traffico delle ragazze nigeriane in Italia*, Roma, 2004.
- Willett 2000 F. Willett, *Restitution or re-circulation: Benin, Ife and Nok*, in "Journal of Museum Ethnography", 12, 2000, pp. 125-132.

Referenze fotografiche

Iraq War & Archaeology - <iwa.univie.ac.at/iraqarchive21.html> (1-3); Anna Lena (4); Fabio Maniscalco - OPBC in Area di Crisi (5); Darling 2000 - McDonald Institute for Archaeological Research (6).